

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2169

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi degli articoli 71, primo comma, e 80 della Costituzione, si propone, tanto più in coerenza con le reiterate pronunce degli organi istituzionali di adesione ai principi e dettati della comunità internazionale, la ratifica dell'Accordo di cui in intestazione.

Il disegno di legge rivela l'intento, oltrechè di porre rimedio ad eventuali ritardi, peraltro più volte verificatisi, nella presentazione di appositi disegni da parte del Governo, di accelerare l'*iter* di approvazione parlamentare di atti già sottoscritti in sede internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUI SERVIZI AEREI

=====

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica di Lituania,

in seguito denominati nel presente Accordo «Parti Contraenti»,
quali aderenti alla Convenzione Internazionale dell'Aviazione
Civile aperta alla firma a Chicago il sette dicembre 1944;

desiderosi di concludere un Accordo con l'obiettivo di
regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che non si richieda altrimenti:

- a) il termine «Convenzione» si riferisce alla Convenzione Internazionale sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e comprende l'Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 della suddetta Convenzione così come gli emendamenti agli Annessi o alla Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 della stessa nella misura in cui sono in vigore o sono stati ratificati dalle due Parti Contraenti;
- b) il termine «Autorità Aeronautiche» indica, nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo; nel caso della Repubblica di Lituania, il Ministero dei Trasporti e qualunque persona o ente autorizzato ad esercitare le funzioni connesse al presente Accordo;
- c) il termine «compagnia aerea designata» indica la compagnia aerea che è stata designata ed autorizzata in conformità all'Articolo 4 del presente Accordo.

d) il termine «territorio» relativo ad uno Stato ha il significato che gli viene attribuito dall'articolo 2 della Convenzione;

e) i termini «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «compagnia aerea» e «sosta per scopi non di traffico» hanno il significato loro assegnato dall'Articolo 96 della Convenzione.

f) il termine «capacità» significa:

- in relazione ad un aeromobile, il carico utile di detto aeromobile disponibile sulla rotta o per una sezione di questa rotta;

- in relazione ad un servizio aereo specifico, la capacità dell'aeromobile utilizzata relativamente a quel servizio moltiplicata per la frequenza operata da questo aeromobile nell'ambito di un dato periodo, di una data rotta o sezione di rotta.

ARTICOLO 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione nella misura in cui dette disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente i seguenti diritti relativi ai propri servizi aerei internazionali di linea:
 - (a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
 - (b) il diritto di atterrare nel proprio territorio per scopi non di traffico;
2. Ciascuna delle Parti Contraenti riconosce all'altra Parte Contraente il diritto specificato nel presente Accordo allo scopo di creare e di gestire servizi aerei sulle rotte specificate nella Tabella delle Rotte allegato (da qui in avanti denominati i «servizi concordati» e le «rotte specificate»).
3. La compagnia aerea designata da ciascuna Parte Contraente che opera sulle rotte specificate, potrà effettuare degli scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella Tabella delle Rotte per imbarcare e sbarcare passeggeri, merci e posta provenienti o destinati ad altri punti specificati.
4. Nulla di quanto contenuto al Comma 2 del presente articolo potrà essere interpretato nel senso di

conferire alla compagnia aerea designata da una Parte Contraente il diritto di imbarcare sul territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce e posta, dietro pagamento o nolo, destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 4

Designazione ed autorizzazione delle linee aeree

1. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà diritto a designare per iscritto all'altra Parte Contraente una compagnia aerea ai fini di operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Al ricevimento di tale designazione ciascuna delle Parti Contraenti dovrà concedere senza indugio, tenuto conto di quanto previsto ai Commi 3 e 4 del presente Articolo, la prevista autorizzazione ad operare alla compagnia aerea designata.
3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente di produrre la certificazione d'idoneità ad operare servizi aerei internazionali rilasciata da parte delle Autorità competenti in conformità alle disposizioni della Convenzione e corrispondente pienamente alle leggi ed ai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati.
4. Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad operare in base al Comma 2 del presente Articolo, oppure di imporre le condizioni che riterrà necessarie all'esercizio da parte della compagnia aerea designata dei diritti di cui nell'Articolo 3 del presente Accordo, nei casi in cui

detta Parte Contraente non ritenga che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo della compagnia aerea in questione siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini.

5. Una volta così nominata ed autorizzata, la compagnia aerea di ciascuna delle Parti Contraenti potrà cominciare ad operare i servizi concordati in qualunque momento, a condizione che si adegui alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

6.- Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare la designazione di una compagnia aerea e di designarne un'altra dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 5

Revoca o sospensione dei diritti

1. Ciascuna Delle Parti Contraenti avrà il diritto di revocare l'autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti conferiti in base all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre condizioni che ritenga necessarie per l'esercizio di tali diritti in ciascuno dei seguenti casi:
 - a) in ogni caso in cui non ritenga che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale compagnia aerea non sia nelle mani della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea o dei suoi cittadini;
 - b) nel caso di non adempimento da parte della compagnia aerea di sottoporsi alle leggi o ai regolamenti della Parte Contraente che concede i predetti diritti;
 - c) in ogni altro caso in cui la compagnia aerea non operi in conformità alle condizioni stabilite dal presente Accordo.
2. A meno che la revoca immediata, sospensione o imposizione delle condizioni indicate al Comma 1 del presente Articolo non siano essenziali per prevenire ulteriori violazioni della legge o dei regolamenti, tale

diritto verrà esercitato solo dopo aver consultato
l'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 6

Esenzione dai dazi doganali e da altre imposte

1. Gli aeromobili utilizzati nei servizi aerei internazionali dalla compagnia aerea designata di una Parte Contraente, come pure il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio compresi i motori, i rifornimenti di carburante e di lubrificanti e le provviste di bordo (prodotti alimentari, bevande e tabacco inclusi), saranno esenti da qualunque tipo di dazio doganale, di tasse d'ispezione o da qualsiasi altro onere fiscale all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che il suddetto equipaggiamento regolare e tutti gli altri articoli rimangano a bordo dell'aeromobile.
2. Saranno inoltre esenti dagli stessi dazi, tasse ed oneri, con esclusione dei pagamenti relativi ai servizi svolti per:
 - a) carburante, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate introdotte nel territorio di una delle Parti Contraenti dall'aeromobile della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente ed intese esclusivamente per l'uso degli aeromobili di detta compagnia aerea;

- b) carburante, lubrificanti, provviste, pezzi di ricambio motori inclusi e normali attrezzature aerotrasportate, imbarcati nel territorio di una delle Parti Contraenti da un aeromobile della compagnia aerea designata da una delle Parti Contraenti, nello svolgimento dei servizi concordati, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalle Autorità competenti della Parte Contraente interessata e previste unicamente per l'uso e consumo durante il volo.
3. Il materiale che gode dell'esenzione dai dazi doganali e da altri oneri fiscali menzionato nei commi precedenti potrà essere utilizzato solo per i servizi aerei internazionali e in caso di mancato utilizzo dev'essere riesportato, se non utilizzato, a meno che non ne sia ammesso il trasferimento ad altre compagnie aeree internazionali, o non ne sia consentita l'importazione permanente, in conformità alle disposizioni vigenti nel territorio della Parte Contraente interessata.
4. Le esenzioni di cui al presente Articolo, applicabili anche al suddetto materiale parzialmente utilizzato o consumato durante il volo sul territorio della Parte Contraente concedente le esenzioni, vengono riconosciute su base bilaterale e possono essere soggette all'osservanza di formalità specifiche generalmente applicate in detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

ARTICOLO 7

Principi che regolano lo svolgimento dei servizi
concordati

1. Dovrà essere garantita pari ed equa opportunità alle compagnie aeree designate da ciascuna Delle Parti Contraenti ad operare i servizi concordati sulle rotte specificate.
2. Nell'operare i servizi concordati, la compagnia aerea designata di ciascuna Delle Parti Contraenti terrà conto degli interessi della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente in modo da non incidere indebitamente sui servizi da questa forniti sulle stesse rotte o su parte di esse.
3. I servizi concordati forniti dalle compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti saranno in stretta relazione alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e avranno come loro obiettivo quello di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, la capacità adeguata a soddisfare i requisiti attuali e ragionevolmente previsti relativi al trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti.
4. La compagnia aerea designata da una Parte Contraente provvederà a fornire alle Autorità Aeronautiche

dell'altra Parte Contraente l'approvazione dei piani di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile che verrà utilizzato, almeno trenta (30) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

ARTICOLO 8

Tariffe

1. Ai fini dei commi seguenti, il termine «tariffa» va inteso come il prezzo da pagare per il trasporto passeggeri e di merci e le condizioni in cui quel prezzo è applicato, inclusi i prezzi e condizioni per i servizi di agenzia e per altri servizi ausiliari, ma escluse la retribuzione e le condizioni per il trasporto della posta.
2. Le tariffe addebitate da una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente deve essere fissato a livelli ragionevoli, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, ivi compresi i costi operativi, il profitto ragionevole e le tariffe delle altre compagnie aeree.
3. Le tariffe di cui al Comma 2 del presente Articolo dovranno, se possibile, essere oggetto di consultazione tra le compagnie aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti.
4. Le tariffe verranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi particolari tale periodo potrà essere ridotto, previo accordo tra le suddette

Autorità.

5. Tale approvazione potrà essere data per iscritto. Se nessuna delle due Autorità Aeronautiche si sarà espressa negativamente entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità al comma 4 del presente Articolo, tali tariffe devono considerarsi approvate. Nel caso in cui il periodo di presentazione venga ridotto, come stabilito al Comma 4, le Autorità Aeronautiche potranno concordare che il periodo entro cui comunicare un'eventuale diniego debba essere notificato in meno di trenta (30) giorni.
6. Se una tariffa non può essere concordata in base al Comma 3 del presente Articolo, o se, nel periodo applicabile previsto dal Comma 5 del presente Articolo una delle due Autorità Aeronautiche comunica all'altra Autorità Aeronautica il proprio diniego di una tariffa concordata in base alle disposizioni del Comma 3 del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti debbono consultarsi per determinare una tariffa che sia approvata di comune accordo.
7. Una tariffa stabilita secondo le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore fino a quando non verrà stabilita una nuova tariffa.

ARTICOLO 9

Leggi e Regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di un aeromobile in servizio internazionale, o al funzionamento ed alla navigazione di detto aeromobile nell'ambito del suo territorio, verranno applicati agli aeromobili della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente e saranno osservati da detto aeromobile al momento dell'arrivo, della partenza o mentre si trova nel territorio della prima parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata, alla sosta o alla partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, merci o posta di un aeromobile, compresi i regolamenti relativi alle dichiarazioni d'entrata, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, ai diritti doganali e di quarantena dovranno essere ottemperati da o per conto di quei passeggeri, equipaggio, merce o posta della compagnia aerea dell'altra Parte Contraente al momento dell'entrata o della partenza o durante la sosta nel territorio della prima Parte contraente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di licenze e certificati

1. I certificati di navigabilità, i certificati di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti, dovranno essere riconosciuti durante il loro periodo di validità, in conformità alle disposizioni del Comma 2 del presente Articolo, come validi dall'altra Parte Contraente.

2. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del volo sul proprio territorio, i certificati di navigabilità aerea, certificati di idoneità e le licenze che l'altra Parte Contraente o uno Stato terzo dovesse rilasciare o rendere validi per i propri cittadini.

ARTICOLO 11

Rappresentanza di una compagnia aerea

1. Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscerà reciprocamente il diritto della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, sulla base di reciprocità, il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati dalla Tabella delle Rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che dovesse essere necessario alle esigenze operative della compagnia aerea designata.
2. L'assunzione di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti non sarà effettuata senza la previa autorizzazione delle Autorità competenti.
3. Tutto il personale sopra specificato sarà soggetto alle leggi sull'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente come pure alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative applicabili in quel territorio.
4. Il numero di tali dipendenti, stabilito di comune accordo dalle compagnie aeree designate, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti delle due

Parti Contraenti.

5. Ciascuna delle Parti Contraenti dovrà fornire ogni necessaria assistenza per tali uffici e personale.

~

ARTICOLO 12

Sicurezza aeronautica

1. In conformità ai diritti e agli obblighi previsti dal diritto internazionale, le due Parti Contraenti ribadiscono che l'obbligo reciproco di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita costituisce una parte integrante del presente Accordo. Senza limitare la generalità dei loro diritti e obblighi derivanti dalle leggi internazionali, le Parti contraenti si impegnano in particolare ad agire in conformità alle disposizioni previste dalla Convenzione sui delitti e sugli altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, la Convenzione per la soppressione della appropriazione illecita di aeromobili, firmata a l'Aja il 16 settembre 1970, e la Convenzione per la soppressione di atti illeciti contro la sicurezza dell'Aviazione Civile firmata a Montreal il 23 settembre 1971 e ogni altra Convenzione relativa alla sicurezza nel campo dell'Aviazione Civile a cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito.

2. Ognuna delle Parti Contraenti fornirà su richiesta all'altra Parte Contraente, tutta l'assistenza necessaria ad impedire il sequestro illecito di aeromobili civili ed ogni altro atto illecito contro la

sicurezza di detti aeromobili, dei passeggeri e dell'equipaggio, degli aeroporti e delle installazioni per la navigazione aerea, ed ogni altra minaccia per la sicurezza dell'Aviazione Civile.

3. Le due Parti Contraenti nei loro mutui rapporti dovranno agire in conformità con le disposizioni dell'Aviazione Civile stabilite dall'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile e indicate come Annessi alla Convenzione, sempre che tali disposizioni siano applicabili alle due Parti Contraenti. Le due Parti Contraenti richiederanno alle compagnie iscritte nei propri registri aeronautici, alle compagnie aeree che abbiano la loro sede principale o la loro residenza permanente nel proprio territorio, nonché alle società di gestione degli aeroporti del proprio territorio, di agire in conformità con le disposizioni sulla sicurezza della navigazione aerea.
4. Ciascuna delle due Parti Contraenti conviene che alle compagnie aeree sia richiesto di osservare le disposizioni di sicurezza di cui al succitato Comma 3), richieste dall'altra Parte Contraente per entrare, partire, ovvero sostare, nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà assicurare che misure adeguate siano effettivamente applicate sul proprio territorio per proteggere gli aeromobili nonché effettuare ispezioni dei passeggeri, dell'equipaggio, degli effetti personali, dei bagagli,

delle merci e dei magazzini dell'aeromobile sia prima che nel corso delle operazioni di carico e scarico. Ciascuna delle due Parti Contraenti cercherà di dare attenta considerazione ad ogni richiesta dell'altra Parte Contraente per ogni misura di sicurezza speciale per far fronte ad una particolare minaccia.

5. Nel caso dovesse verificarsi un incidente o la minaccia di un incidente per il sequestro illecito di un aeromobile o di altri atti illeciti contro la sicurezza di tale aeromobile, i passeggeri e l'equipaggio, gli aeroporti o le installazioni per la navigazione aerea, le due Parti Contraenti provvederanno all'assistenza reciproca facilitando le comunicazioni ed ogni altra misura adeguata tesa ad eliminare rapidamente e nel modo più sicuro tale incidente o minaccia di incidente.

ARTICOLO 13

Vendite e Trasferimento degli Utili

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce alla compagnia aerea designata dell'altra Parte Contraente il diritto di vendere liberamente servizi di trasporto aereo, compresi servizi supplementari, resi sulle rotte specificate e tutti gli altri servizi della propria rete, e sulle reti di altre compagnie aeree, sia direttamente che tramite agenti.
2. La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti sarà libera di effettuare l'effettivo trasferimento all'estero degli utili in relazione alle vendite dei titoli di trasporto per passeggeri, merci e posta, ivi compresi gli interessi bancari conseguiti, senza alcun rinvio o limitazione.
3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovrà permettere alla compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ed a discrezione della compagnia aerea medesima, l'esecuzione dei trasferimenti in una valuta liberamente convertibile entro un massimo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Tali trasferimenti dovranno essere effettuati sulla base dei tassi di cambio ufficiali del giorno e, nel caso in cui non vi sia un tasso ufficiale di cambio, ai prevalenti

tassi di mercato per i pagamenti correnti.

4. I privilegi specificati ai precedenti Commi verranno riconosciuti solo su una base di stretta reciprocità. Se una delle due Parti Contraenti dovesse imporre un limite o dei rinvii ai trasferimenti della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, quest'ultima sarà autorizzata a sospendere l'esercizio dei diritti indicati nei Commi 2) e 3) del presente Articolo.
5. Nel caso in cui il sistema di pagamento tra le Parti Contraenti fosse regolato da un Accordo speciale, quest'ultimo verrà applicato.

ARTICOLO 14Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di garantire l'adempimento e una soddisfacente conformità alle disposizioni del presente Accordo ed all'Annesso accluso.
2. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare qualcuna delle disposizioni del presente Accordo, potrà proporre tale modifica per iscritto in qualunque momento all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti relative a tali proposte di modifica potranno essere sia orali che scritte e dovranno aver luogo, salvo diversamente concordato, entro sessanta (60) giorni dalla data in cui la richiesta scritta sarà ricevuta da una delle Parti Contraenti.
3. Ogni modifica al presente Accordo in conformità al Comma 2) del presente Articolo entrerà in vigore quando tale modifica sarà confermata da uno Scambio di Note attraverso i normali canali diplomatici.
4. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti ritenesse necessario modificare l'Annesso accluso al presente Accordo, tale modifica potrà essere concordata

a seguito di consultazioni tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e dovrà essere confermata per iscritto.

ARTICOLO 15

Composizione delle controversie

.

Nel caso in cui tra le Autorità Aeronautiche dovesse sorgere un disaccordo relativo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti dovranno cercare di risolvere la controversia attraverso un negoziato.

ARTICOLO 16

Adattamento a Convenzioni multilaterali

Nel caso che venga conclusa una Convenzione o un Accordo multilaterale sul trasporto aereo a cui dovessero aderire entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo verrà modificato in modo da renderlo conforme alle disposizioni di detta Convenzione o Accordo, mediante consultazioni tra le due Parti Contraenti.

ARTICOLO 17

Presentazione di dati statistici

Le Autorità Aeronautiche di una delle due Parti Contraenti dovranno fornire, su richiesta delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dati statistici periodici o altre informazioni similari relative al traffico trasportato sui servizi concordati dalle rispettive compagnie aeree designate, da e per il territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 18

Registrazione presso l'Organizzazione Internazionale per
l'Aviazione Civile

Il presente Accordo e tutti gli eventuali emendamenti successivi verranno depositati presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 19

Denuncia

In qualsiasi momento ciascuna delle due Parti Contraenti potrà comunicare all'altra Parte Contraente la decisione di denunciare il presente Accordo; detto avviso verrà simultaneamente comunicato all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. In tale caso l'Accordo cesserà la sua validità dopo dodici (12) mesi a partire dalla data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la comunicazione, a meno che la suddetta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo. In assenza della conferma del ricevimento della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, la comunicazione medesima verrà considerata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il suo ricevimento da parte dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile.

ARTICOLO 20

Validità

Il presente Accordo resterà valido per un periodo iniziale di 5 (cinque) anni. Successivamente, esso rimarrà in vigore a tempo indeterminato a meno che non venga denunciato da una delle due Parti contraenti ai sensi dell'articolo 19 del presente Accordo.

I termini dell'articolo 19 del presente Accordo si applicheranno anche durante il periodo iniziale di cinque anni.

ARTICOLO 21


Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti notificherà, per il tramite dei normali canali diplomatici, all'altra Parte contraente l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vilnius in doppia copia, il giorno quattro..... del mese di aprile 1996..... nelle lingue inglese, italiana e lituana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di applicazione o di interpretazione prevarrà l'edizione in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Lituania



ANNESSOTabella delle RotteSezione 1

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica Italiana:

Punti in Italia - un punto intermedio, in Europa - Vilnius
- un punto oltre, in Europa.

Sezione 2

Rotte che verranno operate dalla compagnia aerea designata dalla Repubblica di Lituania:

Punti in Lituania - un punto intermedio, in Europa - Roma
- un punto oltre in Europa.

NOTE

- La compagnia aerea designata da ciascuna delle due Parti Contraenti potrà non effettuare uno o tutti i voli relativi con riferimento ai punti intermedi e/o punti oltre summenzionati, purché i servizi concordati sulle rotte inizino o terminino nel territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea.

- Le rotte saranno operate con diritti di traffico di terza e quarta libertà.

